

	ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241/90	
	TRA	
	IL MINISTERO DELLA SALUTE	
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	
	E	
	REGIONE ABRUZZO	
	MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I	
	PROGETTI AFFERENTI AL SETTORE	
	“EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E	
	SANITARIA”	
	previsto dall’art.1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il	
	Fondo istituito con l’art. 1 comma 140, lettera e) della legge n. 232/2016	

	Il Ministero della Salute – Direzione generale della programmazione sanitaria	
	– con sede in Roma, Via Giorgio Ribotta, n. 5 (C.F: 97023180587) – di seguito	
	“Ministero” – nella persona del dott. Andrea Urbani	
	E	
	la Regione Abruzzo – con sede in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci, 6 (C.F.	
	80003170661) – di seguito “Regione” – nella persona Presidente dott. Marco	
	Marsilio	
	congiuntamente “le Parti”.	
	PREMESSO CHE	
	- l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedeva	
	l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle	
		pag. 1

	finanze di un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento	
	degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;	
	- l'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205/2017, rifinanzia il Fondo istituito	
	con l'art. 1 comma 140, lettera e) della legge n. 232/2016	
	- Il fondo da ripartire di cui all' <i>articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre</i>	
	<i>2016, n. 232</i> , è rifinanziato dall'art. 1 comma 1072 della legge n.205/2017,	
	per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno	
	2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per	
	2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno	
	degli anni dal 2025 al 2033.	
	- il decreto legge 28 settembre 2018 n.109 riduce la dotazione del fondo di cui	
	all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di 83	
	milioni di euro per l'anno 2018, di 195 milioni di euro per l'anno 2019, di	
	37 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per ciascuno degli	
	anni dal 2021 al 2029;	
	- l'articolo 1, comma 1072, tra i settori di spesa nei quali assicurare il	
	finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, prevede alla	
	lettera f) l' <i>“edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria”</i> ;	
	- con la nota n. 660 dell'11 ottobre 2018 il Sottosegretario di Stato alla	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato il Fondo per il	
	finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.	
	- l'allegato alla citata nota, alla lettera <i>“f) edilizia pubblica, compresa quella</i>	
	<i>scolastica e sanitaria”</i> , stabilisce l'attribuzione, al Ministero della salute,	
	dell'importo complessivo di 295.130.000,00 ripartito in euro 43.050.000,00	
		pag. 2

	per il 2018, euro 67.950.000,00 per il 2019, euro 57.740.000,00 per il 2020,	
	euro 54.174.000,00 per il 2021, euro 25.848.000,00 per il 2022, euro	
	20.524.000,00 per il 2023, euro 25.844.000,00 per il 2024;	
	- con la nota prot. n.10143 del 30 ottobre 2018 il Ministero della salute ha	
	chiesto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le	
	province autonome di Trento e di Bolzano di acquisire, ai sensi del decreto	
	legislativo 28 agosto 1997, n.281, Accordo sulla proposta di interventi e	
	progetti, rispettivamente afferenti ai settori dell’edilizia e della ricerca	
	sanitaria, da finanziare con il Fondo di cui all’art. 1, comma 1072 della citata	
	legge n.205 del 2017;	
	- nella seduta del 31 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 198/CSR) è stato sancito	
	l’accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e dell’articolo 4	
	comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le	
	Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del	
	Ministero della salute concernente il rifinanziamento del Fondo di cui	
	all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205;	
	- il D.P.C.M. del 28 novembre 2018 ha disposto la ripartizione del Fondo per	
	assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale	
	del paese e per il settore di spesa relativo all’ <i>“edilizia pubblica, compresa</i>	
	<i>quella scolastica e sanitaria”</i> , e ha attribuito complessivamente al Ministero	
	della salute euro 295.130.000,00 ripartito in euro 43.050.000,00 per il 2018,	
	euro 67.950.000,00 per il 2019, euro 57.740.000,00 per il 2020, euro	
	54.174.000,00 per il 2021, euro 25.848.000,00 per il 2022, euro	
	20.524.000,00 per il 2023, euro 25.844.000,00 per il 2024;	
		pag. 3

	- il decreto del Ministro della salute del 7 agosto 2019, registrato alla Corte	
	dei Conti il 18 settembre 2019 - n. 3017, ha indicato all'allegato A i progetti	
	di investimento della Regione Abruzzo, finanziati con le risorse assegnate	
	dal D.P.C.M del 28 novembre 2018 ed indicate alla lettera f) <i>“edilizia</i>	
	<i>pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria”</i> dell'allegato 1 del	
	medesimo D.P.C.M.;	
	- il decreto dirigenziale del 23/12/2019, registrato ex articolo 5, comma 1, del	
	decreto legislativo n. 123/2011, dall'ufficio centrale del bilancio presso il	
	Ministero della salute il 17/01/2020 al visto n. 240, con il quale si è	
	provveduto ad impegnare a favore della Regione Abruzzo l'importo totale	
	pari a euro 94.090.000,00 per gli interventi finanziati con le risorse assegnate	
	dal D.P.C.M. 28 novembre 2018 alla lettera f) dell'allegato 1 e ripartito in	
	euro 10.200.000,00 per l'anno 2018, euro 9.450.000,00 per l'anno 2019,	
	euro 2.740.000,00 per l'anno 2020, euro 484.000,00 per l'anno 2021, euro	
	24.848.000,00 per l'anno 2022, euro 20.524.000,00 per l'anno 2023 ed euro	
	25.844.000,00 per l'anno 2024.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA	
	AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2) del D.M. 7 AGOSTO 2019	
	QUANTO SEGUE	
	Art. 1 (Premesse)	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.	
	Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)	
	1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni	
	contenute:	
		pag. 4

	<ul style="list-style-type: none"> • nel presente Accordo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo. 	
	Art. 3 (Oggetto)	
	1. Con il presente Accordo le Parti individuano le modalità di erogazione dei	
	contributi per i progetti di investimento della Regione Abruzzo, afferenti al	
	settore “ <i>edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria</i> ”, indicati	
	nella tabella A allegata al D.M. 7 agosto 2019, sulla base della ripartizione	
	annuale di cui all’allegato 1, lett. f), del D.P.C.M. 28 novembre 2018.	
	Art. 4 (Modalità di esecuzione dell’Accordo)	
	1. Per ogni intervento previsto dalla presente convenzione, la Regione	
	garantisce il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie interessate, che assumono	
	la qualità di stazione appaltante, della normativa nazionale e dell’Unione	
	europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni documentazione	
	che garantisca il rispetto della predetta normativa.	
	2. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la correttezza	
	delle procedure eseguite e della documentazione di cui al comma 1.	
	3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 1	
	e 2, la Regione è tenuta a presentare al Ministero relazioni annuali sullo stato	
	di avanzamento dei lavori, nonché l’aggiornamento del cronoprogramma dei	
	lavori di ogni singolo intervento.	
	4. Dopo la sottoscrizione del presente atto, la Regione, ai sensi dell’art. 14,	
	comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, trasmette lo “ <i>studio di fattibilità</i> ” per ogni	
	singolo intervento predisposto dalle Aziende Sanitarie.	
	5. La Regione, dopo l’approvazione con Determinazione del Direttore	
		pag. 5

	Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero,	
	per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli	
	investimenti pubblici.	
	6. Il Ministero, entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione del parere	
	favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,	
	eroga alla Regione, per ogni singolo intervento, una quota pari al 5% del	
	finanziamento previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale	
	anticipazione utile alle spese per la progettazione da porre a base di gara.	
	L'importo eventualmente eccedente le predette spese può essere utilizzato dalla	
	stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e deve essere rendicontato dalla	
	medesima al momento della presentazione della richiesta di pagamento dello	
	stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 5.	
	Art. 5 (Pagamenti in corso d'opera)	
	1. I trasferimenti a favore della Regione sono erogati attraverso l'emissione di	
	decreti di pagamento sul capitolo 7112 dello stato di previsione della spesa del	
	Ministero, mediante versamento dell'importo sul conto di tesoreria unica n.	
	306682.	
	La Regione accerta, per ogni singolo intervento, la regolarità e la completezza	
	della documentazione presentata dall'Azienda sanitaria beneficiaria relativa	
	alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori, ed eroga	
	all'Azienda sanitaria l'importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo	
	trasferimento da parte del Ministero.	
	I trasferimenti, suddivisi per singolo intervento, sono effettuati a seguito della	
	presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata	
		pag. 6

	1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sui dati e sugli atti	
	oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a	
	conoscenza.	
	Art. 9 (Trattamento dei dati)	
	1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le	
	informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi	
	all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente	
	Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto	
	legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e al Regolamento UE n. 2016/679.	
	Art. 10 (Durata e recesso)	
	1. Il presente Accordo decorre dalla data della stipula fino alla comunicazione	
	di avvenuto collaudo di tutti gli interventi finanziati.	
	Art. 11 (Modifiche all’Accordo)	
	1. Le Parti potranno apportare, con la stessa forma di cui al presente Accordo,	
	eventuali modifiche ai patti stabiliti per adeguamenti e mutate esigenze.	
	Art. 12 (Diritto di recesso)	
	1. La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero si	
	riserva la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione	
	nei confronti della Regione qualora, nel corso dello svolgimento delle attività,	
	intervengano provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto	
	della stipula del presente atto e ne rendano impossibile la sua conduzione a	
	termine.	
	2. Nel caso di cui al comma 1, sono riconosciute alla Regione le spese sostenute	
	dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del recesso, nonché quelle	
		pag. 8

che risultino già definitivamente vincolanti.

Art. 13 (Foro competente)

1. A tutti gli effetti del presente Accordo e per eventuali giudizi relativi alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, si conviene che il giudice competente sia in via esclusiva quello del Foro di Roma.

Art. 14 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative al presente Accordo sono inviate ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute, PEC dgprog@postacert.sanita.it;

per la Regione Abruzzo: PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

(sottoscritto con firme digitali)

per la Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della
Salute

per la Regione Abruzzo

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE L.232/2016, ART.1, c.140, COME RIFINANZIATO DALLA L. 205/2017, ART. 1, C. 1072
SETTORE D'INTERVENTO: F) EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA

importi in euro

Progetto d'investimento	Soggetto proponente	Costo complessivo	Contributo ministeriale							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
ristrutturazione dell'Ospedale di Penne	Regione Abruzzo	12.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00					12.500.000,00
realizzazione del Nuovo Ospedale di Teramo	Regione Abruzzo	81.590.000,00	4.200.000,00	4.950.000,00	740.000,00	484.000,00	24.848.000,00	20.524.000,00	25.844.000,00	81.590.000,00
Totale complessivo		94.090.000,00	10.200.000,00	9.450.000,00	2.740.000,00	484.000,00	24.848.000,00	20.524.000,00	25.844.000,00	94.090.000,00